

XII LEGISLATURA

REGIONE LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

**Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 35 del 18 aprile 2024 ha approvato la
mozione n. 154 concernente:**

**INIZIATIVE PROPEDEUTICHE ALL'ADOZIONE DEL BILANCIO DI
GENERE**

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO CHE

- è obiettivo generale del Paese, coerentemente con l'articolo 3 della Costituzione, l'eliminazione delle discriminazioni, dirette e indirette, basate sul genere e la promozione e incentivazione di un riequilibrio sociale ed economico fondato sulla parità tra uomini e donne nelle opportunità di lavoro e di vita;
- effetti discriminanti, anche non voluti, possono essere determinati da politiche pubbliche e di bilancio. Uomini e donne sono, infatti, influenzati diversamente dalle decisioni di bilancio non solo in relazione alle specifiche politiche, ma anche in relazione alle loro diverse situazioni socio-economiche, ai bisogni individuali e ai comportamenti sociali;
- il bilancio di genere è uno strumento che mira a realizzare una maggiore trasparenza sulla destinazione delle risorse di bilancio e sul loro impatto su uomini e donne. Oltre a evidenziare lo sforzo delle politiche di bilancio relativamente alle questioni di genere, il bilancio in ottica di genere favorisce una maggiore considerazione delle caratteristiche della popolazione di riferimento nel disegno degli interventi e nella loro implementazione, anche quando essi non siano destinati soltanto al genere femminile;
- la redazione del bilancio di genere da parte degli enti territoriali costituisce uno strumento per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito, tramite una maggiore trasparenza della destinazione delle risorse e attraverso un'analisi degli effetti delle suddette politiche in base al genere;
- il postulato teorico sul quale si fonda il bilancio di genere risiede nel principio che l'allocazione e la distribuzione delle risorse pubbliche non è neutrale da un punto di vista genere. Al contrario, la fase di composizione di un bilancio pubblico, sia esso nazionale, regionale o locale, viene individuata come la fase nella quale vengono operate le scelte più rilevanti rispetto alle azioni e all'adozione di misure che possono promuovere l'equità di genere o al contrario generare discriminazioni e difficoltà;
- i bilanci di genere sono considerati degli strumenti importanti per il raggiungimento di standard di buona governance sia in riferimento ai parametri di trasparenza e partecipazione, sia in relazione agli obiettivi di crescita, di efficienza della spesa e di garanzia di equità sociale;

CONSIDERATO CHE

- il principio dell'uguaglianza di genere è un valore cardine dell'Unione europea e lo stesso articolo 8 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che essa, nelle sue azioni, mira ad eliminare le ineguaglianze, a promuovere la parità tra uomini e donne e a combattere le discriminazioni;
- con il Trattato di Lisbona la promozione della parità tra uomini e donne e la lotta alle discriminazioni viene individuata come uno degli obiettivi dell'Unione;
- la Direttiva 2002/73/ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2002, sancisce la parità fra uomini e donne quale "compito" e "obiettivo" della Comunità ed impone l'obbligo concreto della sua promozione in tutte le sue attività;

- la risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2003 sul gender budgeting riconosce il bilancio di genere tra gli strumenti per realizzare le pari opportunità e invita gli Stati membri ad adottare ciascuno un bilancio di genere;
- ribadendo quanto già indicato nella risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2003, la risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2019 sulla parità di genere e le politiche fiscali nell'Unione europea invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare il bilancio di genere in modo tale da identificare esplicitamente la quota di fondi pubblici destinati alle donne e garantire che tutte le politiche per la mobilitazione delle risorse e l'assegnazione della spesa promuovano l'uguaglianza di genere;
- la risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2010 ribadisce la necessità di mettere in atto e monitorare sistematicamente l'integrazione della prospettiva di genere nei processi legislativi, di bilancio e in altri importanti processi decisionali, nonché nelle strategie, nei programmi e progetti in vari ambiti, tra cui la politica economica e le politiche d'integrazione;
- la successiva risoluzione del Parlamento europeo del 21 gennaio 2021 sulla strategia dell'UE per la parità di genere evidenzia, ancora una volta, come il bilancio di genere e la valutazione d'impatto di genere siano strumenti essenziali per la realizzazione della parità di genere in tutti i settori d'intervento dell'Unione europea (UE);

VISTO CHE

- a marzo 2020 la Commissione europea ha presentato la Strategia per la parità di genere 2020 - 2025, coerentemente con la piattaforma di Pechino del '95 e il target numero 5 dell'Agenda 2030 dell'ONU, con l'obiettivo di conseguire progressi significativi nell'attuazione della parità di genere, tramite misure mirate al conseguimento della parità di genere, combinate a una maggiore integrazione della dimensione di genere in ogni fase dell'elaborazione delle politiche in tutti i settori di azione dell'UE;
- il gender mainstreaming sarà quindi applicato anche all'intero quadro finanziario pluriennale, più specificatamente ai vari strumenti di finanziamento e di garanzia di bilancio dell'UE;

VISTO INOLTRE CHE

- per quanto riguarda l'Italia, il Codice delle pari opportunità introdotto con il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 offre una base giuridica per la legittimazione delle “azioni positive”, affermando che: “il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato” e riconosce alla promozione delle pari opportunità un carattere trasversale;
- la Direttiva del 23 maggio 2007 del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri sull'attuazione di pari opportunità tra donne e uomini nelle pubbliche amministrazioni afferma che le amministrazioni pubbliche devono promuovere analisi di bilancio che mettano in evidenza quanta parte e quali voci del bilancio di una amministrazione siano, in modo diretto o indiretto, indirizzate alle donne, quanta parte agli uomini e quanta parte a entrambi, al fine di poter allocare le risorse sui servizi in funzione delle diverse esigenze delle donne e degli uomini del territorio di riferimento e a tal fine si auspica che i bilanci di genere diventino pratica consolidata nelle attività di rendicontazione sociale delle amministrazioni;
- la sperimentazione per la redazione del bilancio di genere è stata avviata nel nostro ordinamento in attuazione dell'articolo 38-septies della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità

e finanza pubblica), introdotto dal decreto legislativo n. 90 del 2016 (Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196). Tale disposizione ha previsto la definizione, in sede di rendicontazione, di un bilancio di genere, volto a dare evidenza del diverso impatto delle politiche di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito;

- con il decreto legislativo del 12 settembre 2018, n. 116 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196), la funzione del bilancio di genere è stata rafforzata ponendo l'accento sull'opportunità che tale strumento sia utilizzato come base informativa per promuovere la parità di genere tramite le politiche pubbliche, attraverso una maggiore trasparenza della destinazione delle risorse e attraverso un'analisi degli effetti delle suddette politiche in base al genere, ridefinendo e ricollocando conseguentemente le risorse e tenendo conto dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) inseriti nel Documento di Economia e Finanza (DEF);
- l'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) ha altresì disposto che il bilancio di genere realizzato dalla Pubblica Amministrazione deve accompagnare il documento annuale di "Relazione sulla performance" che ogni amministrazione pubblica è tenuta ad adottare, entro il 30 giugno di ogni anno;
- il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 16 giugno 2017 ha introdotto, in via sperimentale, il Bilancio di genere con riferimento al conto del bilancio dello Stato, quale strumento per la valutazione del diverso impatto delle politiche di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito, tramite una maggiore trasparenza della destinazione delle risorse e attraverso un'analisi degli effetti delle suddette politiche in base al genere;
- l'articolo 6, comma 1, del suddetto decreto stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche, diverse dalle Amministrazioni centrali dello Stato e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, possono definire un percorso di adozione della riclassificazione contabile secondo una prospettiva di genere e del ricorso a indicatori di monitoraggio in analogia al Bilancio dello Stato; il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) con la Circolare del 13 aprile 2021, n. 12 fornisce le linee guida per il Bilancio di genere relative al Rendiconto generale dello Stato 2020;

VALUTATO CHE

- il cammino che l'Italia deve compiere per raggiungere le migliori esperienze europee rispetto alla promozione delle Pari Opportunità è ancora lungo se consideriamo la posizione dell'Italia nella classifica proposta dall'Indice europeo dell'uguaglianza di genere. Nel Gender Equality Index 2022, che si riferisce principalmente a dati 2020, con 65 punti su 100, l'Italia si colloca al quattordicesimo posto nell'UE, con un punteggio di 3,6 punti inferiore a quello medio dell'UE. Dal 2019, il punteggio dell'Italia è aumentato di 1,2 punti, ma la sua posizione è rimasta invariata, quattordicesimo posto;
- per innescare un processo che porti la parità di genere ad essere connotato spontaneo nella società e nelle istituzioni, il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che riconosce la centralità delle questioni relative al superamento delle disparità di genere, prefigura un

enforcement in termini sia di norme adeguate a sostenere le politiche di parità sia di investimenti;

- il Piano infatti, individua la parità di genere, insieme con giovani e sud e riequilibrio territoriale, come una delle tre priorità trasversali perseguite in tutte le missioni che compongono il Piano. L'intero Piano deve inoltre essere valutato in un'ottica di gender mainstreaming;
- al contempo, proprio per contrastare le molteplici dimensioni della discriminazione verso le donne, è stato annunciato nel PNRR l'adozione di una Strategia nazionale con cui si impegna a raggiungere entro il 2026 l'incremento di cinque punti nella classifica dell'Indice sull'uguaglianza di genere elaborato dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE);

TENUTO PRESENTE INOLTRE CHE

- in Italia già dal 2000 si sono avviate esperienze interessanti a livello locale anche se l'analisi di genere viene effettuata principalmente sui dati di consuntivo dei bilanci, con finalità informativa, e non nella fase di preparazione del bilancio, ossia quando si decide l'allocazione delle risorse;
- nel primo decennio degli anni duemila l'attenzione da parte dell'Unione europea al tema della parità di genere ha contribuito a creare le condizioni entro cui è stata formulata anche la Carta europea per la parità fra donne e uomini nella vita locale. Per quanto riguarda l'Italia, tra Comuni, Province e Regioni i firmatari sono 418. La prima Regione ad aderire fu, nel 2006, la Toscana seguita nel 2007 da Lazio, Marche, Umbria e Veneto;
- la legge regionale 20 dicembre 2006, n. 27 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 (art. 11, LR. 20 novembre 2001, n.25)), all'articolo 43 prevedeva l'adozione di una valutazione di genere, da perseguire attraverso la riorganizzazione delle procedure di bilancio, promuovendo il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle risorse;
- con deliberazione di Giunta regionale 21 aprile 2022, n. 224 l'Amministrazione ha approvato il Piano di Azioni Positive della Regione Lazio per il prossimo triennio 2022-2024, articolato in 7 aree d'intervento. Le azioni più significative previste riguardano: l'adozione del Bilancio di genere, l'adozione del Codice etico e di condotta contro le molestie sessuali, le discriminazioni, le violenze morali, psicologiche ed il mobbing, un percorso di approfondimento sulla comunicazione non sessista e non discriminante e la promozione di forme di mobilità sostenibile;
- successivamente la legge regionale 10 giugno 2021, n.7 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne), articolo 1, comma 3 dispone che "La Regione e tutti gli enti pubblici da essa dipendenti, ivi compresi gli enti del servizio sanitario regionale, adottano annualmente il bilancio di genere quale strumento diretto ad analizzare il diverso impatto sulla condizione di donne e uomini in ogni settore di intervento normativo",

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

ad assumere le iniziative propedeutiche all'attuazione del bilancio di genere, entro il bilancio previsionale 2026, quale strumento di indirizzo per l'adozione della legge di bilancio e il suo

collegato al fine di predisporre, sulla base di una riclassificazione contabile delle spese del bilancio dell'ente in neutrali rispetto al genere e sensibili rispetto al genere, destinate a ridurre le diseguaglianze di genere, norme atte a conseguire l'applicazione del principio di eguaglianza tra donne e uomini e l'effettiva parità di genere in ogni ambito della società.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Fabio CAPOLEI)

f.to digitalmente Fabio Capolei

IL PRESIDENTE DELL'AULA

(Antonio AURIGEMMA)

f.to digitalmente Antonio AURIGEMMA

Si attesta che la presente mozione, costituita da n. 5 pagine, è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO

(Ing. Vincenzo IALONGO)

f.to digitalmente Vincenzo Ialongo